

Rubrica: pianificazione del territorio  
Sottorubrica: procedura di introduzione nel registro fondiario  
Data di pubblicazione: KABTI 29.01.2024  
Numero di pubblicazione: RP-TI30-0000000033

**Ente di pubblicazione**

Repubblica e Cantone del Ticino  
Ufficio del registro fondiario federale

## **Catasto del Comune Riviera sezione Iragna (zona Monti) Chiamata e scadenza**

L'introduzione del catasto federale è stata ordinata per il Comune politico di Riviera sezione Iragna (zona Monti)

Data della decisione: 26.01.2024

**Organo decisionale**

Ufficio del registro fondiario federale

**Indicazioni giuridiche complementari**

L'Ufficio del registro fondiario federale,

visto l'articolo 23 della legge sul registro fondiario (LRF) del 2 febbraio 1998 che prevede l'introduzione del registro fondiario federale definitivo nei Comuni che dispongono di una misurazione ufficiale;

richiamati: l'art. 36 della citata legge, gli art. 91 e seguenti del relativo regolamento del 1.04.1998, nonché la decisione del 5 giugno 2023 (FUCT del 6.06.2023) inerente l'introduzione del registro fondiario federale definitivo nel Comune di Riviera sezione di Iragna (zona Monti),

***risolve:***

1. la procedura di verifica, notifica e di epurazione dei diritti reali limitati ai fini dell'intavolazione dei fondi (art. 942 e seguenti CCS) e l'introduzione del registro fondiario federale definitivo nel Comune di Riviera sezione di Iragna (zona Monti) avrà inizio a contare **dal 5 febbraio al 5 marzo 2024, compresi**.
2. La presente risoluzione ha effetto di bando giusta gli artt. 43 cpv. 2 Titolo finale CCS e 36 della LRF.
3. L'Ufficio del registro fondiario federale trasmetterà ai titolari dei diritti reali e dei diritti reali limitati un formulario di notifica, già compilato, relativo ad ogni fondo intavolato.
4. Gli atti potranno essere consultati presso la sede dell'Ufficio tecnico comunale, Iragna, nei seguenti giorni:

**mercoledì 21 febbraio e mercoledì 28 febbraio  
osservando il seguente orario: 14:30 – 17:30.**

5. Le contestazioni circa l'esattezza del contenuto dei formulari dei diritti reali limitati devono essere, di regola, formulate presso l'Ufficio del registro fondiario federale, casella postale, 6501 Bellinzona o comunque presentate per iscritto, entro il termine del bando.
6. In assenza di specifiche contestazioni, le risultanze del bando si hanno per accettate (art. 94 del Regolamento concernente la legge sul registro fondiario RLF).
7. Chiunque, pur non essendo proprietario, vantasse dei diritti preesistenti all'entrata in vigore del CCS (1.01.1912) da far valere sui fondi di proprietà altrui è diffidato a volerli notificare, entro i termini fissati dal bando, presso l'Ufficio del registro fondiario federale, pena la loro perenzione a norma dell'art. 37 della LRF.

La presente risoluzione è pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone e sarà ripubblicata quindici giorni prima della scadenza del bando (art. 91 cpv. 2 RLF).

Il Municipio di Riviera e dei Comuni confinanti ne cureranno l'affissione agli albi comunali.

La stessa sarà inoltre comunicata agli interessati a cura dell'Ufficio del registro fondiario federale.